

COMITATO  
*Salussola Ambiente è Futuro*

Spett. le Provincia di Biella

Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e

Risorse Idriche [protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

[rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

e, p.c.

- Provincia di Torino - [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)
- Provincia di Vercelli - [presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it](mailto:presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it)
- Al Sindaco del Comune di Cavaglià - [cavaglia@pec.ptbiellese.it](mailto:cavaglia@pec.ptbiellese.it)
- Al Sindaco del Comune Santhià - [protocollo@pec.comune.santhia.vc.it](mailto:protocollo@pec.comune.santhia.vc.it)
- Al Sindaco del Comune di Dorzano - [dorzano@pec.ptbiellese.it](mailto:dorzano@pec.ptbiellese.it)
- Al Sindaco del Comune di Cerrione - [cerrione@pec.ptbiellese.it](mailto:cerrione@pec.ptbiellese.it)
- Al Sindaco del Comune di Roppolo - [roppolo@pec.ptbiellese.it](mailto:roppolo@pec.ptbiellese.it)
- Al Sindaco del Comune di Salussola - [salussola@pec.ptbiellese.it](mailto:salussola@pec.ptbiellese.it)
- Al Sindaco del Comune di Verrone - [verrone@pec.ptbiellese.it](mailto:verrone@pec.ptbiellese.it)
- Al Sindaco del Comune di Viverone - [viverone@ptb.provincia.biella.it](mailto:viverone@ptb.provincia.biella.it)
- Al Sindaco del Comune di Alice Castello - [alice.castello@legalmail.it](mailto:alice.castello@legalmail.it)
- Al Sindaco del Comune di Borgo D'Ale - [protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it)
- Al Sindaco del Comune di Carisio - [carisio@legalmail.it](mailto:carisio@legalmail.it)
- Al Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese - [comune.tronzanovercellese.vc@certlegalmail.it](mailto:comune.tronzanovercellese.vc@certlegalmail.it)
- ARPA BIELLA - VERCELLI - [dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it)
- ASL BIELLA - [ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it)  
[dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it](mailto:dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it)
- ASL TORINO - [direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it](mailto:direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it)
- ASL VERCELLI - [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)
- Carabinieri Comando Stazione di Salussola - [tbi22486@pec.carabinieri.it](mailto:tbi22486@pec.carabinieri.it)
- Assessorato Agricoltura Regione Piemonte - [agricoltura@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura@cert.regione.piemonte.it)
- Assessorato Ambiente Regione Piemonte - [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

**Oggetto: osservazioni al progetto di nuovo inceneritore per rifiuti speciali sito in Comune di Cavaglià (BI), presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia.**

In riferimento al progetto in oggetto, il Comitato Salussola Ambiente è Futuro, esaminati gli elaborati presentati, nel pubblico interesse, presenta le seguenti osservazioni:

### **PREMESSA**

Il progetto si inserisce al confine tra le province di Biella e Vercelli, nell'area denominata Valledora, in un contesto di vulnerabilità ambientale di cui gli enti devono tenere conto; negli anni, l'assenza di una pianificazione sul tema delle attività estrattive e della allocazione di impianti di smaltimento rifiuti hanno determinato una abnorme concentrazione di attività di cavazione e di discariche che hanno inciso su una situazione di partenza già fragile.

La Valledora infatti ricade in area di ricarica di falda destinate al consumo umano. Rientrando tra le aree soggette a protezione ai sensi dell'art. 21,c.1 del DLgs n. 152/99 ( oggi art. 94 c.l DLgs n. 152/06). Il dr. geologo Cesare Cuzzi, vicedirettore di ATO2, ha chiaramente spiegato che le caratteristiche della zona potenziale non scompaiono di colpo superata la linea di confine con l'area di transizione, ma si riducono in modo più o meno proporzionale alla distanza da questa fino ad entrare nell'area di drenaggio in cui le acque meteoriche entrano per arrivare poi in falda, per questo bisogna prestare molta attenzione alle caratteristiche delle zone confinante quella definita Valledora. Gli estremi lembi dei grandi banchi alluvionali caratterizzati da forte permeabilità, posizionati alla base dei primi contrafforti collinari del bacino sedimentario piemontese, sono le aree nelle quali le acque meteoriche e di ruscellamento si infiltrano facilmente e velocemente verso la base dell'acquifero superficiale e da qui, attraverso la discontinuità della base medesima, all'interno degli acquiferi profondi. I depositi grossolani dell'acquifero superficiale veicolano gli elementi contaminati verso i sistemi più profondi a causa della elevata permeabilità intrinseca, della discontinuità e alternanza delle lenti semipermeabili e della mancanza di un reale setto impermeabile basale. Pertanto la caratteristica di un buon sito ove prevedere un impianto essere la presenza di barriere naturali alla diffusione di inquinanti, non la sola presenza di una depressione da riempire, e meno ancora il solo fatto di possedere un terreno collocato in una qualsiasi area. A conclusione di quanto sopra detto nelle aree di ricarica di falde non deve essere ammesso l'insediamento di depositi o trattamento rifiuti, invece queste zone ne subiscono una concentrazione anomala.

Nel dettaglio si citano i seguenti impianti:

1. sito in bonifica per inquinamento della falda (Alice 2) comprensivo di una discarica di rifiuti urbani da 500.000 m3 circa, un a discarica di rifiuti speciali assimilabili agli urbani da 500.000m3 e un ripristino ambientale realizzato con 1.200.000 m3 di rifiuti speciali su cui insistono ancora problemi di contaminazione della falda in atto;
2. discarica Portaluppi, di eternit, esaurita;
3. discarica per rifiuti speciali industriali da 1.250.000 mc (A2A ex Cavaglià spa);
4. discarica di rifiuti urbani "trattati" da circa 645.000 mc (ASRAB) gestita con modalità di reattore;

5. discarica per rifiuti inerti e assimilati da 400.000 mc ENKI;
6. impianto di bioessiccazione trattante rifiuti urbani del Biellese, e di vari territori limitrofi, potenzialità di 120.000 ton/anno ASRAB;
7. impianto FORSU in Santhià ditta Entsorga (con ampliamento approvato, in realizzazione);
8. impianto FORSU in Salussola ditta San Tommaso con immissione metano in rete approvato, in realizzazione;
9. impianto riciclo alluminio SACAL in Carisio, in esercizio;
10. discarica Cascina Truffaldina in bonifica a Santhià zona Brianco;
11. impianto selezione plastiche a Cavaglià (A2A Ambiente), in esercizio;
12. impianto FORSU in Cavaglià, (A2A Ambiente), con immissione metano in rete, autorizzato
13. impianto di produzione CSS in Cavaglià (A2A Ambiente), autorizzato e in costruzione;
14. discarica per rifiuti speciali contenenti Amianto (Acqua & Sole s.r.l.) a Salussola, autorizzata, da realizzare

Nell'elenco bisogna poi menzionare la discarica per RSU in Cavaglià (ASRAB) autorizzata per 240.000 mc e la discarica per Rifiuti Speciali in Cavaglià (A2A Ambiente) autorizzata per 360.000 mc, entrambe solo recentemente cassate dopo una lunga azione legale condotta dai comuni di Santhià, Cavaglià e Tronzano Vercellese che hanno ottenuto l'annullamento dei provvedimenti autorizzativi al TAR, con conferma del Consiglio di Stato.

Da questa concentrazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti è conseguita una ovvia immensa quantità di rifiuti portati in un raggio di pochissimi chilometri, in totale spregio del principio di prossimità e senza tenere in alcun conto delle reali esigenze di smaltimento del territorio.




Fig. 1 concentrazione di cave e discariche in Valledora

LEGENDA



discariche



cave

## OSSERVAZIONE 1

### MOTIVAZIONI DEL PROGETTO

Secondo il proponente, il progetto ambisce a *“rispondere alle necessità di trattamento dei rifiuti che attualmente ha la Regione Piemonte per chiudere il ciclo raccolta differenziata - recupero di materiale - recupero energetico consentendo al contempo di minimizzare il ricorso all’uso di discariche o all’invio di rifiuti fuori Regione”*; in realtà la proposta appare come compimento delle autorizzazioni impiantistiche ottenute dal proponente negli ultimi anni, e che disegnano un piano industriale ben definito, dal quale manca solamente la destinazione finale delle ceneri che il termovalorizzatore produrrà, se venisse approvato. Siamo cioè nella situazione in cui il privato decide, in virtù delle proprie logiche imprenditoriali, dove come concretizzare la pianificazione di smaltimento dei rifiuti, che sarebbe invece di competenza degli enti pubblici.

## OSSERVAZIONE 2

### QUADRO PROGRAMMATICO- coerenza con la Pianificazione Regionale sui Rifiuti

Riteniamo che il progetto, contestualizzato nella realtà piemontese, disattenda la pianificazione in merito al trattamento dei rifiuti; l’impianto proposto è costituito da un inceneritore cogenerativo per rifiuti urbani, residui RUR, collegato ad un impianto di essiccazione fanghi. Sono previste anche operazioni di stoccaggio di rifiuti solidi e di fanghi in ambiente depressurizzato. I rifiuti ammessi saranno i sovralli residuali provenienti da operazioni di Raccolta Differenziata pretrattati e da impianti di Trattamento rifiuti Meccanico/Biologico dei rifiuti urbani indifferenziati oltre ai fanghi di depurazione delle acque. E’ prevista una massa di rifiuti entranti pari a 278.000 ton/ anno -( scarti, sovralli e fanghi da depurazione: 84.000 ton/ anno), con un -fabbisogno idrico 124-150.000 mc/anno, per una potenza termica prodotta di 110 MW di cui solo 43 MW verranno utilizzati in termini di produzione elettrica ed una produzione di ceneri pari a 60.000 ton/ anno di ceneri solide ( 22% dei rifiuti entranti) e 20.000 ton/ anno di ceneri leggere.

La gerarchia europea della gestione dei rifiuti antepone il recupero di materia a quello energetico, e già per questo eccepriamo sulla soluzione prospettata: nei rifiuti in ingresso con sconcerto vediamo in elenco il codice EER 150101, *“imballaggi di carta e cartone”*, che dovrebbero essere riciclati, non inceneriti. La coerenza con il Piano Regionale Rifiuti Speciali viene individuata dal proponente solo nella idoneità del sito scelto per localizzare l’impianto rispetto quanto indicato nel cap 8; Non si fa cenno rispetto ad una *“conformità”* relativa alla gestione dei rifiuti speciali e tanto meno al raggiungimento degli obiettivi indicati la PRRS stesso.

Segnaliamo che la *“conformità”* rispetto al PRRS DEVE essere raggiunta con impianti di altro genere, secondo quanto indicato nell’obiettivo 3 del PRSS *“Promozione della produzione e del successivo recupero energetico del CSS negli impianti industriali esistenti, in sostituzione dei combustibili fossili tradizionale”*; questa indicazione deve essere letta come un richiamo all’uso del patrimonio impiantistico esistente e di certo non indica di realizzare nuovi impianti di incenerimento.

E' pacifico invece che non vi è conformità per gli altri obiettivi del PRRS, in particolare per quanto attiene all'obiettivi n. 5 che mira a *"Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti"* In particolare sono del tutto ignorate le valutazioni in merito all'opportunità che e il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali avvenga in luoghi prossimi a quelli di produzione.

D'altro canto anche il Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione descrive obiettivi molto lontani da quelli perseguiti dall'impianto proposto, proponendo *"l'incremento della produzione di CSS da trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, in impianti già esistenti"*; Nella documentazione non si rinvengono valutazioni sulla coerenza col suddetto piano.

Notiamo poi come la quantità di rifiuti trattati (scarti e sovvalli da raccolte differenziate) pari a 278.000 sia incoerente con la produzione piemontese di quantità di rifiuti speciali non pericolosi da trattamento RU, che è, secondo i dati ispra anno 2019 di 249.877 t/a La LR 1-2018 indica di ridurre la produzione di rifiuti che producono sovvalli, e mira alla *"la promozione, l'incentivazione e la disincentivazione anche economica di misure finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla riduzione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, all'incremento del riutilizzo dei beni, del riciclaggio"*. L'alimentazione di questo impianto invece richiede proprio che vengano addirittura aumentati tali sovvalli.

### OSSERVAZIONE 3 VARIANTE AL PRGC

La Circolare Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB *"Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"* evidenzia che, secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5658/2015 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. n.5660/2015), **la eventuale variante può essere applicata solamente allo strumento urbanistico, e non a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati** (piani territoriali provinciali, regionali, piani paesaggistici). **La compromissione dei poteri pianificatori è quindi solo limitata a livello urbanistico comunale, e la eventuale variante del PRGC deve essere coerente con quanto indicato dai piani sovraordinati;** inoltre la Conferenza dei Servizi non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento, pertanto, **legittimato al pronunciamento in Conferenza è solo il Comune**, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'eventuale autorizzazione, assimilabili alle varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977, e in tal senso **occorrerà acquisire nella Conferenza dei Servizi l'espressione della volontà del Consiglio Comunale in ordine alla fattibilità della variante**. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l'acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta).

Il fatto che vi sia un ben chiaro *favor legis* nei confronti di queste tipologie di opere – e conseguentemente gli aspetti urbanistici assumano valore recessivo – non significa tuttavia che le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto nel procedimento poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte, il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una **ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione.**

Le esigenze connesse alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti non consentono infatti di “azzerare” le scelte programmatiche degli enti locali, dovendo le stesse essere comunque prese in considerazione e ponderate nell'ambito della conferenza di servizi ed eventualmente essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata, atta a rendere conto delle ragioni per cui l'impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell'area interessata dall'insediamento.

La Circolare Regionale AMB/4 del 2016 prosegue affermando che **l'eventuale diniego alla localizzazione dell'opera dovrà essere adeguatamente motivato in concreto in riferimento all'incompatibilità sostanziale del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell'area interessata dalla pianificazione.**

Si osserva che nella documentazione presentata è assente la relazione prescritta all'art 11 comma 5 del Regolamento attuativo del Ppr approvato con DPGR n. 4/R del 23 marzo 2019, in particolare per quanto attiene il rapporto tra i contenuti della variante al Prg e quelli del Ppr. E' assente infatti il capitolo in cui deve essere descritto in che modo si dà attuazione alla normativa per beni e componenti dettata dal Ppr. Secondo la tabella indicata all'allegato B del regolamento attuativo del PPR, sottolineando l'importanza di verificare complessivamente i contenuti del Piano paesaggistico nella sua interezza, tale schema è finalizzato ad agevolare il riscontro del rispetto del Ppr da parte della variante. L'Allegato B all'art 2 dispone che nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, ogni variante apportata agli strumenti urbanistici debba essere coerente con le previsioni del Ppr stesso, limitatamente alle aree interessate dalla variante. Tutte le varianti devono quindi rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento e al contempo essere coerenti e dare attuazione agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive del Ppr. Ne consegue che la verifica del rispetto del Ppr deve dare riscontro della coerenza della variante con i disposti degli articoli normativi del Ppr interessati dalla variante stessa.

Rileviamo inoltre che nella variante al PRG prevista manca una proposta argomentata di fascia di rispetto prevista dall'art. 27 della LR 56/77.

Nel Piano Regolatore di Cavaglia l'area oggetto di impianto è azionata come aree per nuovi impianti produttivi (NIP). Nonostante la destinazione apparentemente non osti la realizzazione di un inceneritore, riteniamo che la variante al Piano Regolatore non sia fattibile per le seguenti ragioni:

- 1) Incoerenza della variante con previsioni, obiettivi e direttive del Piano Territoriale Regionale

- 2) Incoerenza della variante con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale di Biella
- 3) Incoerenza della variante con previsioni, obiettivi, direttive del Piano Paesaggistico Regionale.
- 4) Interessi pubblici presidiati nell'area interessata dalle ricadute del progetto (slow land, D.O.P. Riso di Baraggia biellese e vercellese, riconoscimento DECO)
- 5) Insussistenza di impatti positivi quantificabili e certi sul territorio

#### OSSERVAZIONE 4

##### PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Dall'analisi della Tavola P4 "Componenti paesaggistiche" emerge che il sito di intervento è interferito da una fascia che rimanda all'art 31 delle NTA, "Relazioni visive tra insediamento e contesto". Rileviamo come tale circostanza sia completamente ignorato dal proponente. L'art. 31 delle NTA del PPR, recita:

*Il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., e tutela i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze visive. A tal fine individua i seguenti elementi caratterizzanti:*

- a. gli insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti, in rapporto con acque, boschi, coltivati;*
- b. i sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza;*
- c. gli insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati;*
- d. i contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate; e. le aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali: terrazzamenti, lottizzazioni fondiarie);*

*La Tavola P4 individua altresì il sistema dei crinali collinari.*

**Direttive [2]. I piani locali:**

- a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali*
- b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, **senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;***
- c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;*
- d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete;*

COMITATO  
*Salussola Ambiente è Futuro*

e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.









Fig2 estratto tav P4\_7 PPR

## LEGENDA

Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):

-  Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi
-  Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza
-  Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati
-  Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate
-  Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)



Il Piano Regolatore di Cavaglià nelle proprie NTA ha indicato come altezza massima edificabile una misura di 12 metri. La variante urbanistica proposta dal progetto, a fronte di un corpo di fabbrica alto 56 metri, una ciminiera alta addirittura 90 metri, lascia indeterminato il parametro “altezza dei fabbricati”, con l’incredibile pretesto di asservire l’altezza massima degli edifici alla “*particolare natura altamente tecnologica dell'intervento*”, rimandando la determinazione del parametro ad ignote, “*esigenze funzionali e tecnologiche degli impianti/edifici.*” Naturalmente questa proposta è irricevibile e nemmeno può essere presa in considerazione, tuttavia evidenziamo che altezze superiori devono dimostrare di non alterare la morfologia e i caratteri dell’emergenza visiva del fondale dell’arco alpino da un lato e del canale della mandria dall’altro.

### OSSERVAZIONE 5

#### PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

Nella sua relazione Urbanistica il proponente fa impropriamente riferimento alla tavola ctp-pae nonostante da quasi un anno la Provincia di Biella abbia reso noto tramite il suo sito istituzionale che “*Il P.T.P. non è ancora adeguato al Ppr, quindi, nelle more dell’adeguamento quanto contenuto nella tavola CTP-PAE è da intendersi superato dal dato di dettaglio previsto nel Ppr*”. Pertanto la tavola a cui fare riferimento, più correttamente, è la IGT-u, dalla quale si evince come il progetto debba rispondere ai dettami degli articoli 3.4 e 3.6 delle NTA del PTP. Il comma 1 dell’art 3.4 recita: “*L’attuazione delle previsioni relative alle aree di cui ai commi precedenti, fatte salve le determinazioni urbanistiche in essere alla data di entrata in vigore del P.T.P., è demandata alla redazione di Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile di cui all’ art. 5.3 delle presenti norme ed alla formazione dei relativi Accordi di Programma*” Non ci pare che il progetto proposto corrisponda a un progetto di riqualificazione urbana né infrastrutturazione sostenibile, volendo correttamente intendere la “riqualificazione urbana” come l’attività pianificatoria, programmatoria o progettuale, finalizzata al recupero di una valida dimensione qualitativa e funzionale in strutture urbane e/o edilizie - nell’insieme o in singole loro parti – compromesse da obsolescenza o da degrado. Un impianto che di fatto emette migliaia di tonnellate di inquinanti in atmosfera, che, benchè nei limiti di legge determinano un sicuro peggioramento della qualità dell’aria e del suolo, con spreco di una abnorme parte di energia prodotta, e creazione di decine di tonnellate di ceneri altamente tossiche di cui non si è specificato precisamente la destinazione, non ci pare l’esempio più luminoso da proporre per salvare dal detrimento un’area meritevole di attenzione

L’art. 3.6 subordina l’ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti alla considerazione degli elementi territoriali e ambientali sensibili come le “zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE, e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE. Riteniamo una mancanza grave che non vi sia traccia, nella documentazione, del fatto che Cavaglià è uno dei 28 i comuni compresi nella zona di coltivazione, raccolta e trasformazione del riso di baraggia DOP biellese e vercellese.

**OSSERVAZIONE 6**  
**IMPATTO PAESAGGISTICO**

L'impianto in progetto ha un impatto visivo e paesaggistico indiscutibilmente significativo ed irreversibile nonostante il proponente lo definisca "medio basso". La coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica è analizzata in un capitolo del SIA, basando i ragionamenti su una concezione del paesaggio di matrice percettiva e quale vestito del territorio. Il senso che viene mobilitato è la vista, e la logica perseguita è unicamente quella del vincolo.

Pur riconoscendo l'importanza di questi aspetti, riteniamo vadano ponderati, essendo viceversa questione centrale per una efficace tutela dinamica del paesaggio la concezione di quest'ultimo come sistema di ecosistemi, sistema relazionale, dove le connessioni e le funzioni sono centrali. In ogni caso, l'inserimento ambientale e visivo non vengono esplicitati, né sono chiare le basi delle scelte operate dal progetto. Si capisce solo che l'architettura del fabbricato è un' architettura pensata, con l'uso di materiali, soluzioni (la serra) e colori che renderebbero più accattivante la struttura senza tuttavia inserirla davvero nel paesaggio.

Si citano alcuni stralci dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

*"...che gli interventi di trasformazione debbano necessariamente essere adeguati al contesto paesaggistico per diventarne parte integrante e qualificante e, quindi, che le proposte progettuali, da sottoporre a preventiva autorizzazione, siano basate sulla corretta lettura del paesaggio e diano conto delle scelte e delle soluzioni di progetto proprio in riferimento alla loro incidenza sul paesaggio un processo valutativo riferito agli obiettivi individuati che tenga conto dell'esigenza di miglioramento, o almeno di mantenimento, della qualità paesaggistica dei luoghi, anche mediante la soluzione delle criticità e/o la creazione di nuove identità. Questi criteri fondamentali, sulla base dei quali devono essere elaborati i contenuti della documentazione posta a corredo dei progetti di trasformazione del paesaggio, impongono che il progetto di intervento sia motivato in riferimento ai caratteri specifici del contesto paesaggistico interessato. Il progetto nel paesaggio deve diventare progetto di paesaggio: si tratta di rileggere i luoghi nel loro complesso e di fare in modo che le trasformazioni contemporanee diventino parte integrante dell'esistente. Il processo progettuale, di conseguenza, non potrà più limitarsi a tener conto dei solo aspetti tecnici, funzionali od economici dell'opera oggetto di intervento, ma dovrà prima di tutto stabilire rapporti conoscitivi e di relazione con quanto gli sta intorno e dovrà infine elaborare una soluzione che si integri con coerenza nel paesaggio".* Pare allo scrivente Comitato che invece ciò che muove le scelte progettuali sono davvero soltanto le contingenze tecnologiche che si è scelto di travestire di green per una questione di accettabilità sociale del progetto.

**OSSERVAZIONE 7**  
**MODELLIZZAZIONE RICADUTA DELLE EMISSIONI**

La modellizzazione della ricaduta delle emissioni si fonda sui dati di sette centraline meteorologiche poste in aree site a una dozzina di chilometri dal sito d'impianto, ed evidenzia una

dominanza dei venti provenienti da nord ovest. Alla luce dell'evidente peggioramento della qualità dell'aria e del suolo che si evince dalla lettura dei dati progettuali, si ritiene che la situazione sia meritevole di uno studio anemometrico da eseguirsi in loco in modo da avere riferimenti concreti e non ipotetici. Per altro è noto ai Biellesi come negli anni '90 lo studio meteorologico prodotto per contrastare il progetto Fenice nel Comune di Verrone evidenziò come la direzione dominante dei venti si invertisse in certe ore del giorno e in certi mesi dell'anno, spirando da sud-est invece che da nord-ovest; inoltre, considerata la particolare morfologia del biellese, chiuso dalle alpi a Nord, dal cordone morenico della serra ad Ovest e dalle colline ad est, evidenzò che si sarebbe verificato un ristagno d'aria, con ricaduta di inquinanti al suolo, fenomeno aggravato dal fatto che l'aria calda e umida proveniente dalla pianura risicola si condensa sulle pendici dell'arco alpino trascinando gli inquinanti trasportati. Pare bizzarro che a distanza di 25 anni nemmeno si menzionino i progressi che fanno parte del bagaglio culturale di tutti i biellesi che vissero la vicenda riguardante il termovalorizzatore fenice nel Comune di Verrone.

### **OSSERVAZIONE 8** **IMPATTO ATMOSFERICO**

Dai dati di progetto si evince che il volume di fumi emessi sarà di 240.000 Nm<sup>3</sup> /h il che permette, pur nel rispetto dei limiti emissivi specifici, la distribuzione nell'atmosfera di Cavaglià e Santhià di 1.200 kg di polveri (particolato) ogni ora (240.000 x 5g/Nm<sup>3</sup> /h). Rileviamo che lo studio ha espresso valutazioni circa la diffusione di Pm10 e Pm2,5 senza indagare le nanopolveri, (Pm 0,1), particelle ultrafini sotto il micron che rispetto alle fini hanno effetti più ritardati ma maggiori sulla funzionalità respiratoria. L'impianto sarebbe autorizzato ad immettere in atmosfera anche 120 kg di Ossidi di Azoto ogni ora. Il territorio piemontese, compreso quindi il Comune di Cavaglià, è assoggettato a provvedimenti che impongono riduzioni del carico atmosferico proprio per i succitati Ossidi di Azoto NOx e per il Particolato, ai quali le aziende agricole si sono adeguate evitando di spandere i fertilizzanti per limitare le emissioni di NOx. In questa ottica il progetto non è assentibile.

### **OSSERVAZIONE 9** **IMPATTO DELL'IMPIANTO SUI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA DELLA ZONA**

L'impianto in progetto ha un considerevole impatto ambientale sul territorio limitrofo per via delle emissioni di microinquinanti e la conseguente deposizione al suolo degli stessi. Il territorio interessato, presenta aree considerate di fondamentale importanza ai fini della tutela della biodiversità europea. Luoghi in cui è prioritaria la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario.

L'impianto in progetto si trova in prossimità di diversi luoghi di interesse:

a 5 km circa dalla Garzaia di Carisio (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)

- a 6 Km circa dal Lago di Bertignano (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)
- a 9 km circa dalla Riserva Naturale della Bessa (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)
- a 10 km circa dalla Riserva Naturale delle Baragge di Verrone
- a 10 km circa dalla Serra morenica di Ivrea (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)
- a 10 km circa dal lago di Viverone (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)
- a 10 km circa dallo stagno interrato di Settimo Rottaro (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)
- a 11 km circa dalla Riserva Naturale delle Baragge di Candelo (SIC – Sito di Importanza Comunitaria)

Nel caso della Serra Morenica di Ivrea, è bene precisare che Cavaglià ne fa parte e costituisce la parte terminale verso la pianura biellese e vercellese. Considerate le affinità con gli altri comuni della Serra, il SIC avrebbe potuto essere esteso sino a Cavaglià. La raffigurazione dell'area di studio a pagina 214 del SIA indica infatti come piedi dell'anfiteatro morenico le ultime propaggini della Serra in zona prossima all'impianto.

I siti ci danno un quadro ambientale del territorio che va visto e considerato nel suo insieme e non in una micro area come la località Gerbido di Cavaglià dove è in progetto l'impianto. La straordinaria importanza dal punto di vista ambientale del territorio interessato, estremamente caratterizzato dai SIC presenti, non può che essere rilevata e tutelata.

Considerata l'emissione di inquinanti dal camino dell'impianto e che la relativa deposizione al suolo riguarderà un'area piuttosto ampia comprendente anche i siti di importanza Comunitaria elencati, si reputa il progetto incompatibile con il territorio.

Si segnala infine che lo studio di alternative localizzative avrebbe dovuto considerare la possibilità di ubicare l'impianto in zone non caratterizzate dalla presenza di siti di importanza comunitaria

#### OSSERVAZIONE 10

##### **COENONYMPHA OEDIPPUS, SPECIE A RISCHIO ESTINZIONE PRESENTE NEL TERRITORIO**

*Coenonympha Oedippus*, chiamata comunemente ninfa delle torbiere, è la farfalla diurna più minacciata di estinzione in Europa. Le sue principali cause di declino sono: distruzione dell'habitat, frammentazione dello stesso, inquinamento, variazioni climatiche, urbanizzazione e turismo. Nella territorio interessato dalle emissioni dell'impianto la specie ha una presenza significativa dovuta alle particolari caratteristiche del territorio e all'abbondante presenza di *Molinia coerulea* che è la principale pianta nutrice delle sue larve.

L'impianto in progetto per via delle sue emissioni, potrebbe avere un impatto negativo su questa specie e anche su altre bisognose di tutela. Si tratta di un aspetto che avrebbe dovuto essere

valutato. In assenza di valutazioni appropriate non può che emergere incompatibilità del progetto con l'ambiente su cui andrebbe ad insediarsi.

#### **OSSERVAZIONE 11**

##### **IMPATTO DELL'IMPIANTO SUI PRODOTTI AGRICOLI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE DELLA ZONA**

L'impianto in progetto a causa delle emissioni di inquinanti con le relative deposizioni al suolo, ha un impatto non trascurabile sui prodotti agricoli a denominazione d'origine della zona. Considerato che si tratta di prodotti destinati all'alimentazione umana lo studio di impatto ambientale avrebbe dovuto farvi riferimento. Il territorio non può prendere in considerazione eventuali peggioramenti della qualità dei suoli in cui si producono le Denominazioni di Origine. Le normative, anche in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti sono chiare e tese a tutelare le aree di produzione delle doc, dop e igp.

Avrebbe dovuto essere valutato anche l'impatto dell'impianto sull'immagine dei prodotti a denominazione d'Origine che essendo strettamente legati al territorio di produzione, ne subiscono anche eventuali problematiche ambientali. E' provato che il consumatore associ in modo estremamente negativo gli impianti di smaltimento dei rifiuti con i luoghi di produzione agricola. Questo aspetto non può essere trascurato in quanto può avere effetti negativi su economie consolidate e sul tessuto sociale della zona.

Trascurando le denominazioni di carattere regionale nel territorio interessato sono presenti le seguenti denominazioni:

Erbaluce di Caluso DOCG

Canavese DOC

Riso di Baraggia biellese e vercellese DOP

L'impianto in progetto interferisce negativamente con le produzioni a Denominazione d'Origine della zona, con cui è pertanto incompatibile.

#### **OSSERVAZIONE 12**

##### **IMPATTO DELL'IMPIANTO SULLE COLTIVAZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE.**

Lo studio di impatto ambientale avrebbe dovuto verificare la presenza nella zona interessata dall'impianto di coltivazioni biologiche. Il non averlo fatto, pone il progetto in contrasto con il Piano Territoriale Provinciale. Non è stato inoltre valutato l'impatto dell'impianto sulle produzioni agricole biologiche della zona, a cui potrebbe arrecare danni irreversibili per via dell'emissione di inquinanti con la conseguente deposizione al suolo degli stessi. Appare pertanto evidente l'incompatibilità del progetto con il territorio interessato e in cui è praticata anche l'agricoltura biologica.

**OSSERVAZIONE 13**

**RECUPERO DEL CALORE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'IMPIANTO**

L'impianto in progetto appare decisamente carente sotto il profilo della piena e completa sostenibilità ambientale. Produrrà circa 43 MVA di energia elettrica mentre dei restanti circa 60-65 MW di potenza termica del processo pare verranno espulsi nell' ambiente, senza valorizzarli. Viene avanzata una ipotesi poco credibile e non approfondita nel progetto, di recuperare il calore riscaldando serre esclusivamente nei mesi freddi: tale soluzione non offre garanzie di sostenibilità, anche perché si tratta di attività non ancora esistenti, non in produzione e sfruttabili solo per una piccola parte dell'anno. La questione relativa al recupero totale del calore, essenziale per la sostenibilità dell'impianto, meritava di essere affrontata con maggiore determinazione, mettendo a progetto soluzioni certe e sostenibili. Per queste ragioni l'impianto appare incompleto e non in linea con gli obiettivi ambientali europei.

**OSSERVAZIONE N 14**

**ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE**

Lo studio delle alternative localizzative, pag.78 del SIA, è incompleto e inadeguato.

Lo studio avrebbe dovuto valutare alternative di localizzazione in grado di consentire il pieno e totale recupero del calore generato e l'ubicazione in zone non caratterizzate dalla presenza di siti di importanza Comunitaria e di produzioni agricole di qualità e a Denominazione di Origine.

**Conclusioni**

Riservandoci di integrare nei prossimi giorni le integrazioni inviate, per le ragioni sopra espresse il sottoscritto rappresentante del Comitato Salussola Ambiente è Futuro chiede che il procedimento si concluda con l'espressione di un **PARERE NEGATIVO**.

Infine chiediamo:

- di poter presenziare come uditori, così come definito dal Regolamento Provinciale, alle sedute della Conferenza dei Servizi indette per questa procedura di VIA e di essere avvisati con idoneo anticipo di tali incontri.
- un confronto con il Proponente, ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 14 comma 4 L.R. 40/98 .
- di partecipare alle audizioni dell'Organismo Collegiale Inquirente dell'Inchiesta Pubblica

Cordiali saluti.

Salussola, 06-11-2021

In fede

Simonetta Magnone, per conto del

Comitato Salussola Ambiente è Futuro.

